DECRETO PRESIDENZIALE 14 giugno 1997, n. 45

G.U.R.S. 22 novembre 1997, n. 65

Regolamento di esecuzione dell'art. 12, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, <u>n.</u> 29, concernente procedure di nomina dei componenti il consiglio e la giunta camerale.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.P. 26/5/2003, n. 14)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, concernente "Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altre norme sul commercio", ed, in particolare, l'art. 12;

Visto il comma 3 del predetto articolo 12, che dispone l'emanazione da parte del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, di norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12, nonché al comma 1 dell'art. 14;

Udito il parere n. 261/97 espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 18 marzo 1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 9 maggio 1997;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Decr. Pres. 26 maggio 2003, n. 14)

- 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
- a) "legge", indica la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;
- b) "Assessore alla cooperazione e Assessorato alla cooperazione", indica l'Assessore e l'Assessorato alla cooperazione, al commercio, all'artigianato e alla pesca";
- c) "Camera di commercio", indica la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) "Organizzazioni imprenditoriali", indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;
- e) "Organizzazioni sindacali", indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) "Associazioni dei consumatori" indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti iscritti nell'elenco ufficiale delle Associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, o in subordine costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2703 del codice civile) ed il cui statuto preveda come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti senza fini di lucro;
- g) "Numero delle imprese", indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero fino alla sua completa attuazione nel registro delle ditte nonché dei soggetti le cui attività siano state denunciate alla Camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unità locali;
- h) "Numero degli occupati", indica il numero complessivo degli addetti individuati in base alla classificazione contenuta nello schema allegato al presente decreto;
- i) "Valore aggiunto per addetto" indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ai sensi del decreto del Presidente della Regione, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 1995, <u>n. 29</u> ed il numero degli addetti dello stesso settore;
- I) "Piccole imprese", indica:

- per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese.

Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397;

- per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
- m) "Circoscrizione", indica la circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio.
- Art. 2 Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali (sostituito dall'art. 2 del Decr. Pres. 26 maggio 2003, n. 14)
- 1. Il presidente della Camera di commercio, 210 giorni prima della scadenza del consiglio camerale, dà avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale e in almeno un quotidiano locale, dandone contestuale comunicazione all'Assessorato della cooperazione.
- 2. Entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui sopra, comunicano al presidente della Camera di commercio ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge:
- a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
- b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, in detta dichiarazione devono essere indicate

esclusivamente le imprese operanti nel settore, così come individuato nella classifica ATECO 91, cui l'organizzazione istante intende partecipare; per la partecipazione ai settori della cooperazione e dell'artigianato devono, invece, essere indicate esclusivamente le imprese cooperative od artigiane esercenti attività agricola, commerciale ed industriale;

c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lett. b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati acquisiti, secondo lo schema allegato al presente decreto, direttamente presso le imprese associate o presso enti previdenziali e assistenziali, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.

Le comunicazioni effettuate dopo la scadenza del termine di cui al presente comma non saranno prese in considerazione.

- 3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonché i dati e le documentazioni sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lett. b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione, anche su supporto informatico, dall'Assessorato della cooperazione, in caso di contenzioso.
- 4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione di seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2 lett. b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in unico settore anche se svolge attività promiscua. Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno 3 anni nella circoscrizione della Camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2, e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicati dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito provinciale.

5. I dati e le notizie relativi alla rappresentatività sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della Camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta.

6. In ogni caso entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della Camera di commercio fa pervenire all'Assessorato della cooperazione i dati e i documenti acquisiti, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore.

Art. 3 Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori

(sostituito dall'art. 3 del Decr. Pres. 26 maggio 2003, n. 14)

- 1. Entro il termine perentorio di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalità di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della Camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori 2 seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalità nonché tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attività svolta.
- 2. In particolare devono essere prodotti:
- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante concernente la tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, nonché il numero degli iscritti in regola con i pagamenti;

- per le associazioni dei consumatori si intendono iscritti solo coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderire all'associazione, con esclusione quindi dei soci in convenzione;
- per le organizzazioni sindacali la consistenza numerica riguarda esclusivamente il numero di iscritti con delega, dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione provinciale;
- c) relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente, sottoscritta dal legale rappresentante, ed ogni altra documentazione atta a comprovare la continuità dell'attività ed a fornire notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, in particolare dovranno essere quantizzate in termini numerici le sedi e gli uffici periferici, con l'indicazione per ciascuna dell'indirizzo, del responsabile e del recapito telefonico;
- per sede si intende il luogo fisico, ove è allocata la rappresentanza dell'organizzazione,
 cui sono attribuiti rispettivamente compiti di tutela dei consumatori e degli interessi
 generali dei lavoratori che ha circoscrizione minima comunale;
- per ufficio periferico ogni luogo fisico deputato ad assicurare la presenza dell'organizzazione all'interno di articolazioni territoriali secondarie del medesimo agglomerato urbano (circoscrizioni di quartiere) e comunque diverso dalla sede.
- 3. Inoltre con riguardo ai servizi resi ed attività svolta le organizzazioni sindacali potranno indicare eventuali strutture organizzative preordinate allo svolgimento dei servizi, ancorché integrate nelle sedi o uffici periferici.
- 4. Ai fini del computo dei 3 anni dell'avvenuta costituzione va considerato il tempo trascorso tra la data di formazione dell'atto costitutivo come atto pubblico o, in caso di scrittura privata, la data di autenticazione ai termini di legge (art. 2703 codice civile) e la data di presentazione dell'istanza; l'esistenza da almeno un triennio può essere comprovata anche con la richiesta del numero di codice fiscale o di partita I.V.A. inoltrata ai competenti uffici.

Art. 4 Presentazione congiunta delle notizie e dei dati

1. Due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o più organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere

congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al presidente della Camera di commercio, entro il termine di cui all'art. 2, c. 2, una dichiarazione di apparentamento.

- 2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.
- 3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e le notizie di cui all'art. 3.

Art. 5 Determinazione del numero dei rappresentanti

- 1. L'Assessore alla cooperazione, entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 6 dell'art. 2:
- a) rileva il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore:
- b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali o gruppi di organizzazioni ai sensi dell'art. 4 che designano i componenti nel consiglio camerale nonché il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;
- c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;
- d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3.
- 2. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
- a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;

- b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.
- 3. Il numero dei componenti il consiglio, che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa, è determinato tessuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3 e 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.
- 4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5.
- 5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.
- 6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Assessore alla cooperazione attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o

associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non può superare il 50% del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.

Art. 6 Ricorsi

(modificato dall'art. 4 del Decr. Pres. 26 maggio 2003, n. 14)

1. Avverso le determinazioni dell'Assessore per la cooperazione, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli artt. 2 e 3, possono presentare ricorso in opposizione con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate.

Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, va presentato all'Assessore per la cooperazione entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.

- 2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano le proprie controdeduzioni all'Assessorato alla cooperazione entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1.
- 3. L'Assessore alla cooperazione decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal ventesimo giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta. Il termine è prorogato di trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.

Art. 7 Nomina dei componenti del consiglio

(modificato dall'art. 5 del Decr. Pres. 26 maggio 2003, n. 14)

1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro venti giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di

esse assegnati, e comunicano tale designazione all'Assessore alla cooperazione insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma I dell'art. 13 della legge e - tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma *degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000*, <u>n. 445</u> - la loro disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge.

- 2. L'Assessore alla cooperazione, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge, trasmette le designazioni ricevute al Presidente della Regione.
- 3. Il Presidente della Regione, acquisite le designazioni provvede alla nomina con apposito decreto che sarà notificato a cura dell'Assessorato cooperazione, nei successivi trenta giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento. Il decreto di nomina è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
- 4. In caso di presentazione di ricorsi, i venti giorni di cui al comma 1 decorrono dalla notifica della decisione assessoriale di cui al comma 3 dell'art. 6.
- 5. Con il medesimo atto di comunicazione l'Assessore alla cooperazione stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della <u>legge</u>. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.
- 6. Per la nomina del consiglio, l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.

Gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati.

Art. 8 Sostituzione dei consiglieri

1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della Camera ne dà immediato avviso all'Assessore alla cooperazione il quale, sulla basi delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale c sindacale o dell'associazione dei

consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto trasmette la designazione al Presidente della Regione che provvede, entro trenta giorni, alla nomina del successore. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 9 Composizione ed elezione dei membri della giunta

- 1. Il numero massimo dei membri di giunta è determinato dallo Statuto in relazione ai componenti del consiglio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge.
- 2. Il numero di preferenze che ciascun consiglieri può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.
- 3. Il consiglio camerale provvede, con votazione; scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
- 4. In caso di parità di voti il presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone di un solo voto.
- 5. Dei componenti di giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno di questi settori, entra prioritariamente a fare parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 4. Gli altri posti disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatorie generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
- 6. Il presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 10 Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, il presidente della Camera di commercio provvede alla pubblicazione e ali comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2, entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica da parte dell'Assessorato cooperazione dell'avvenuta approvazione

delle disposizioni statutarie di cui all'art. 10, comma 2, della <u>legge</u>, nel caso in cui gli organi delle Camere siano già scaduti; ovvero entro dieci giorni decorrenti dalla data di naturale scadenza degli organi stessi.

- 2. Fino all'approvazione da parte dell'Assessorato cooperazione dello statuto di cui all'art. 3 della <u>legge</u>, il numero dei membri della giunta è determinato in sei unità. Il consiglio provvede alla loro elezione nei termini e con le modalità di cui all'art. 9.
- 3. Nella prima seduta successiva alla notifica dell'approvazione dello statuto il consiglio provvede alla integrazione della giunta mediante elezione dei membri mancanti rispetto alla composizione prevista dallo stesso statuto.

Art. 11

- 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 14 giugno 1997.

PROVENZANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 30 ottobre 1997.

Reg. n. 2, Atti del governo, fg. n. 54.

Allegato A

(sostituito dall'allegato al Decr. Pres. 26 maggio 2003, n. 14)

strativo (REA), erano in n. (**)
così ripartiti:
Titolari e soci prestatori d'opera n
Familiari permanenti n
Familiari stagionali n. (***)
Coaudiuvanti non a libro paga permanenti n
Coaudiuvanti non a libro paga stagionali n. (***)
Dipendenti permanenti n
Dipendenti stagionali n. (***)
Il sottoscritto dichiara, altresì, che detti dati sono stati acquisiti (bar-
rare la casella corrispondente):
[_] direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione resa, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal loro rappresentante legale;
[_] presso enti previdenziali ed assistenziali.
A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto presidenziale n. 45/97, il sotto-
scritto precisa quanto segue:
Timbro dell'ente
Data
Firma

^(*) L'anno di riferimento è quello precedente alla rilevazione.

^(**) Deve essere indicato il numero globale degli occupati che deve risultare dalla somma delle consistenze delle categorie di cui alla distinta sotto riportata.

^(***) Accanto al numero dei dipendenti deve essere indicato il numero medio dei giorni di durata del contratto; ciò al fine di consentire la conversione in unità lavorative annuali – es.: ove i lavoratori indicati sono in numero di 20 ed il periodo medio è di 6 mesi il numero di dipendenti da sommare è 10 cioè 20x6/12.